AGEVOLAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA UNICA DI CIRCOLAZIONE SUGLI AUTOVEICOLI INDUSTRIALI E CONVENZIONE AGGIUNTIVA COL «R.A.C.I.» PER LA RISCOSSIONE DELLA DETTA TASSA

Art. 3 (Convenzione suppletiva con il Reale Automobile Circolo d'Italia)

La presente convenzione suppletiva, redatta in tre esemplari, fa parte integrante di quella del 10 marzo 1939-XVII, la quale, salvo le particolari modificazioni all'art. 14, rimane per tutt'altro in vigore ed e' esente da tassa di bollo e dalla registrazione.

Roma, addi' 30 aprile 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL

Il presidente generale del Reale Automobile Circolo d'Italia BONACOSSA

Versione in vigore dal 15 agosto 1941, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni per il pagamento della tassa unica di circolazione sugli autoveicoli industriali e convenzione aggiuntiva col «R.A.C.I.» per la riscossione della detta tassa
Estremi	Legge 4 luglio 1941, n. 694
Partizione	Convenzione suppletiva con il Reale Automobile Circolo d'Italia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-per-il-pagamento-della-tassa-unica-di-circolazione-sugli/convenzione-suppletiva-con-il-reale-automobile-circolo-d-ita-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it